

## Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli”

Personale scolastico - Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)

Il [Contratto Collettivo siglato il 16 maggio 2003](#) e pubblicata il 26 luglio 2003 ha riformulato i compiti dei collaboratori scolastici, abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità.

**Per gli alunni con handicap** la Tabella A prevede definitivamente l’obbligo di provvedere all’assistenza nel periodo “immediatamente” (20/30 minuti) prima e dopo l’orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino; **nell’accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno; l’assistenza per l’igiene personale e per l’accompagnamento ai servizi igienici; la “necessaria assistenza” durante la mensa.** Ai sensi dell’art. 47 del CCNL medesimo il collaboratore scolastico ha diritto ad un compenso, stabilito dal Consiglio d’Istituto, non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati ed ha diritto ad un corso di formazione già previsto e finanziato con la [Nota Min. Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001](#) e successive integrazioni.

Qualora, in applicazione del CCNL dovessero verificarsi esigenze di personale superiori a quelle disponibili in base all’organico dei collaboratori scolastici, la Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot n. 57/vm che trasmette la bozza di Decreto sugli organici, i Dirigenti scolastici possono chiedere, eccezionalmente, al Direttore scolastico regionale un aumento dell’organico. Tale possibilità di richiesta di deroghe è stata confermata dall’art. 6 del D.I. trasmesso con la [Nota Ministeriale del 5 maggio 2005 - Prot. n. 119/vm](#).

Le norme del CCNL del 2003 sono state confermate dal [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2006-2009](#) firmato il 7 ottobre 2007 e pubblicato in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007.